



REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI DI CONOSCENZA DELL'OPINIONE PUBBLICA

**Regolamento ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30/04/2019
'Ricognizione dei Regolamenti ultra vigenti dell'Ente a norma dell'art. 42
dello Statuto. Abrogazioni e presa d'atto della temporanea ultra vigenza'**

Il presente Regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 142/90 (art. 6, comma 3) e nello Statuto della Provincia di Bologna (art. 64, comma 4).

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103 del 16.9.1997 e in vigore dal 1.11.1997.

INDICE

CAPO I	1
DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1.....	1
(Finalità)	1
Art. 2.....	1
(Oggetto)	1
Art. 3.....	1
(Individuazione degli strumenti)	1
Art. 4.....	2
(Ambito di utilizzo)	2
Art. 5.....	2
(Promozione e controllo dell'utilizzo degli strumenti di conoscenza dell'opinione pubblica)	2
Art. 6.....	3
(Esiti delle consultazioni)	3
CAPO II	3
VOTAZIONI	3
Art. 7.....	3
(Modalità di svolgimento)	3
Art. 8.....	4
(Responsabile del procedimento)	4
CAPO III	4
PUBBLICHE ASSEMBLEE	4
Art. 9.....	5
(Modalità di svolgimento)	5
Art. 10.....	5
(Documenti conclusivi)	5
CAPO IV	6
SONDAGGI	6
Art. 11.....	6
(Modalità di svolgimento)	6
CAPO V	7
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	7
Art. 12.....	7
(Previsione di spesa)	7
Art. 13.....	7
(Entrata in vigore)	7

C A P O I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, disciplina gli strumenti di conoscenza dell'opinione pubblica e le rispettive procedure di utilizzo, al fine di valorizzare la partecipazione della comunità provinciale e promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali e collettivi.

Art. 2
(Oggetto)

1. Il ricorso agli strumenti di cui all'articolo precedente è diretto a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche durante il processo di formazione delle decisioni, al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le proprie scelte amministrative.

2. Gli strumenti di cui all'art. 1 non possono essere utilizzati in riferimento ad atti:

- a) vincolati da disposizioni normative statali, regionali o provinciali;
- b) di elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende o Istituzioni;
- c) relativi a rapporti negoziali instaurati con terzi;
- d) in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose.

Art. 3
(Individuazione degli strumenti)

1. Gli strumenti di conoscenza dell'opinione pubblica consistono in forme di consultazione realizzate mediante:

- a) le votazioni;
- b) le pubbliche assemblee;
- c) i sondaggi.

Art. 4
(Ambito di utilizzo)

1. Gli strumenti di conoscenza dell'opinione pubblica di cui all'art. 3 sono attivati anche nei confronti di enti territoriali, di particolari categorie di cittadini, ovvero nei confronti di Associazioni e Organizzazioni professionali, sindacali e di ogni altra formazione economica e sociale formalmente costituita, su questioni o proposte di diretto ed esclusivo interesse.
2. Gli strumenti di conoscenza dell'opinione pubblica possono essere attivati su tutto il territorio provinciale oppure in un ambito territoriale delimitato.
3. Il Presidente della Provincia dispone la sospensione delle relative procedure coincidenti con altre operazioni di voto almeno venti giorni prima dello svolgimento delle operazioni stesse. Tali procedure riprendono a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 5
**(Promozione e controllo dell'utilizzo degli strumenti
di conoscenza dell'opinione pubblica)**

1. Il ricorso agli strumenti di conoscenza di cui all'art. 3 è deliberato nelle materie di rispettiva competenza:
 - a) dalla Giunta, con comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile;
 - b) dal Consiglio provinciale, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati o, con esclusione del ricorso al sondaggio, di un Comune del territorio provinciale o di una Comunità montana o dell'Assemblea del Circondario Imolese, nonchè su richiesta di una delle forme associative di cui all'art. 4, comma 1, per un numero di iscritti non inferiore a mille, o di un numero di cittadini, costituiti in comitato, non inferiore a mille.
2. Le deliberazioni del Consiglio provinciale o della Giunta di cui al comma 1 individuano gli strumenti, i tempi di consultazione dell'opinione pubblica, nonchè i soggetti destinatari.
3. L'oggetto e il quesito da sottoporre a consultazione popolare vengono indicati nella proposta dai soggetti che hanno esercitato l'iniziativa e precisamente definiti e articolati dal Consiglio provinciale o dalla Giunta in forma chiara e univoca

4. Le procedure di consultazione non possono comunque protrarsi, nel caso della votazione, per più di tre mesi e, nel caso delle pubbliche assemblee e dei sondaggi, oltre i quarantacinque giorni dalla indizione.
5. Dei procedimenti viene data idonea informazione, a cura del Presidente della Provincia.
6. La discussione in merito agli oggetti già iscritti nell'ordine del giorno del Consiglio non può essere interrotta attraverso il ricorso agli strumenti di conoscenza dell'opinione pubblica.
7. Il Consiglio può designare in qualità di "osservatori" delle procedure di consultazione, comunque promosse, quattro propri rappresentanti scelti pariteticamente tra Consiglieri facenti parte della maggioranza e della minoranza.

Art. 6
(Esiti delle consultazioni)

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, gli esiti delle consultazioni sono iscritti all'ordine del giorno della prima seduta utile degli Organi collegiali di riferimento. Per le consultazioni deliberate dalla Giunta, comunque, il Presidente della Provincia fornisce tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale degli esiti delle consultazioni. Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione all'ordine del giorno, il Consiglio provinciale o la Giunta si pronunciano sull'oggetto della consultazione il cui esito non è vincolante per l'Amministrazione.
2. Degli esiti delle consultazioni viene data ampia informazione a cura del Presidente della Provincia mediante forme di comunicazione pubblica, affissione all'Albo pretorio e comunicazione ai proponenti, ai Sindaci dei Comuni, ai Presidenti delle Comunità montane ed ai Rappresentanti delle forme associative di cui all'art. 4, comma 1, in quanto interessati.

CAPO II
VOTAZIONI

Art. 7
(Modalità di svolgimento)

1. La votazione non può essere indetta relativamente ad oggetti assimilabili e riconducibili a questioni già sottoposte a votazione nei due anni precedenti e non può essere svolta nei tre mesi anteriori alla scadenza del mandato amministrativo.
2. Nell'ambito delle votazioni, le opinioni devono essere espresse sulla base di una scheda di carta oppure mediante l'utilizzo di sistemi informatici o telematici.
3. In caso di votazioni con procedure informatiche, i soggetti interessati esprimono la propria opinione attraverso gli sportelli multifunzione dislocati nel territorio provinciale, anche a mezzo di carte telematiche.

Art. 8

(Responsabile del procedimento)

1. Il Presidente della Provincia costituisce un'apposita commissione tecnica preposta allo svolgimento delle operazioni di votazione, il cui coordinatore, nominato dal Presidente della Provincia, è il responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento deve provvedere:
 - a) alla tutela della riservatezza e a garantire la non identificazione delle opinioni espresse;
 - b) alla predisposizione grafica delle schede di votazione. La scheda è corredata da una breve nota illustrativa dei fini che il Consiglio provinciale o la Giunta si sono prefissati indicando la consultazione popolare;
 - c) alla precisa individuazione degli aventi diritto al voto ed alla formazione delle relative liste ordinate, occorrendo, per Comuni;
 - d) alla verifica delle schede di voto per rappresentare nel risultato complessivo della consultazione il numero e l'incidenza percentuale dei soggetti che hanno partecipato o che si sono astenuti.
2. Il responsabile del procedimento, a conclusione delle operazioni di spoglio delle schede di voto ovvero dopo l'acquisizione dei dati registrati dagli sportelli multifunzionali, comunica al Presidente della Provincia il risultato della votazione.

CAPO III

PUBBLICHE ASSEMBLEE

Art. 9
(Modalità di svolgimento)

1. Il Presidente della Provincia stabilisce, entro il termine fissato dal Consiglio provinciale o dalla Giunta oppure nel termine stabilito dall'art. 64, comma 2 dello Statuto, la data e il luogo nel quale è convocata la pubblica assemblea dandone tempestivo avviso mediante:
 - a) manifesti esposti negli albi pubblici, almeno quindici giorni prima della data di convocazione;
 - b) comunicazione ai mezzi di informazione della stampa e della radiotelevisione;
 - c) comunicazione ai Sindaci dei Comuni ed alle Rappresentanze delle forme associative di cui all'art. 4, comma 1, in quanto interessati;
 - d) pubblicazione di avvisi su periodici e quotidiani aventi almeno rilevanza provinciale.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia ovvero da un Assessore appositamente delegato; ad essa partecipano i soggetti proponenti, i Consiglieri provinciali, i Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle Comunità montane e i Rappresentanti delle forme associative di cui all'art. 4, comma 1, in quanto interessati.

3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini nei cui confronti la consultazione è attivata. La verifica del titolo di partecipazione spetta, anche in collaborazione con i soggetti proponenti, al personale dell'amministrazione appositamente designato dal Presidente della Provincia.

4. Ai cittadini è assicurata piena libertà di espressione, di intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del Presidente.

5. All'assemblea assiste un funzionario provinciale, designato dal Segretario Generale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e la stesura di un verbale sintetico, assistendo il Presidente per il miglior svolgimento della riunione.

Art. 10
(Documenti conclusivi)

1. Nel corso dell'assemblea possono essere presentati e messi in votazione documenti inerenti all'oggetto della consultazione, sottoscritti da almeno dieci partecipanti.

2. Costituiscono documenti conclusivi dell'assemblea: il verbale, che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti, gli ordini del giorno e gli altri documenti presentati e votati nel corso dell'assemblea ai sensi del comma precedente.

CAPO IV
SONDAGGI

Art. 11

(Modalità di svolgimento)

1. I sondaggi, i quali non possono avere carattere elettorale, sono indetti dal Consiglio provinciale o dalla Giunta che rispettivamente definiscono:

- a) l'oggetto del sondaggio;
- b) la composizione socio-demografica del campione e la sua dimensione;
- c) il metodo di scelta delle persone da interpellare;
- d) il metodo di raccolta delle risposte da effettuare mediante compilazione di questionari oppure attraverso quesiti da porsi in via diretta o telefonica;
- e) il testo integrale delle domande, le quali non devono orientare tendenzialmente le risposte.

2. La consultazione mediante sondaggio può essere effettuata direttamente dalla Provincia, con l'utilizzo della propria struttura organizzativa. In tal caso il Presidente della Provincia costituisce un'apposita commissione tecnica preposta allo svolgimento delle operazioni di sondaggio e nomina il responsabile del relativo procedimento con il compito di provvedere:

- a) alla predisposizione ed alla compilazione dei questionari o alla esatta formulazione dei quesiti da porsi. Il questionario è corredato da una breve nota illustrativa dei fini che il Consiglio provinciale o la Giunta si sono proposti indicando il sondaggio; con la stessa deve essere precisato che al fine di assicurare la libera espressione dell'opinione dei cittadini sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi e altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
- b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste ordinate, occorrendo, per Comuni;
- c) alla stampa, distribuzione e raccolta delle buste contenenti questionari;
- d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati e dell'esito delle interviste dirette oppure delle telefonate per rappresentare nel risultato complessivo della consultazione il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal partecipare;
- e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari e nelle risposte telefoniche;
- f) alla comunicazione dei risultati della consultazione al Presidente della Provincia.

3. Nella deliberazione del sondaggio, il Consiglio provinciale o la Giunta possono eventualmente indicare un istituto specializzato, iscritto alle associazioni di categoria, commissionandone le rilevazioni; l'istituto commissionario provvede agli adempimenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) del comma 2.

4. Il responsabile del procedimento o il commissionario di cui al comma 3, responsabili della correttezza e della trasparenza delle procedure di rilevazione e della veridicità dei dati acquisiti, dovranno specificare nella relazione d'accompagnamento ai risultati dell'attività demoscopica:

- a) la percentuale delle persone rispondenti, anche a ciascuna domanda;
- b) il metodo di elaborazione dei dati e il margine di errore previsto.

5. Per ogni modalità di svolgimento del sondaggio e per la conseguente raccolta e il trattamento dei dati dovranno essere garantiti, oltre all'anonimato dei rispondenti, l'osservanza di tutti i criteri stabiliti dalla L. 675/1996.

6. Il controllo sull'osservanza da parte dell'istituto commissionario delle indicazioni di cui al comma 1 e delle stesse operazioni di rilevazione spetta al Segretario Generale e a funzionari da esso delegati. Dell'esito di tale attività di controllo il Segretario Generale dovrà fornire refertazione al Consiglio provinciale o alla Giunta in occasione della discussione degli esiti del sondaggio.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12

(Previsione di spesa)

1. Nel bilancio di previsione annuale è previsto ogni anno apposito stanziamento di spesa, adeguato per l'eventuale svolgimento di forme di consultazioni popolari.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è ripubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal 1° del mese successivo.